

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108 TFUE e degli articoli 1, lettera b), punto i), 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
- A tale riguardo, il ricorrente sostiene che, se la misura esaminata nella decisione dovesse essere considerata aiuto di Stato, dovrebbe esserle riconosciuto, in ogni caso, il trattamento previsto per gli aiuti esistenti.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da difetto di motivazione, poiché non sono stati analizzati elementi essenziali della definizione di aiuto statale e non è stata data risposta agli argomenti fondati dedotti dalle parti, non tenendo conto in tal modo di requisiti essenziali dell'onere della prova.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

(Causa T-707/16)

(2016/C 419/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enoitalia, Corte Vigna, Baldo, Belvino, Ca' del Lago, Invino, Vinuva, Cantine Borsari, Ca' Montini, E.L., Enoi, V.E.B., Cbe, Ca.Pi SpA (Enoitalia SpA) (Calmasino di Bardolino, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolari del marchio controverso: Ricorrenti

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «ANTONIO RUBINI» — Marchio dell'Unione europea n. 9 526 955

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28/06/2016 nel procedimento R 1085/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-